

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 1976****relativa all'istituzione di un comitato scientifico dell'alimentazione animale**

(76/791/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che l'elaborazione e la modifica delle norme comunitarie concernenti la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento e l'etichettatura degli alimenti degli animali implicano l'esame di problemi scientifici e tecnici relativi in particolare all'allevamento, alla tutela della salute e della vita degli animali, alla qualità e alla salubrità dei prodotti animali;

considerando che per la soluzione di tali problemi è necessario far ricorso ad uomini di scienza altamente qualificati nei settori di cui all'articolo 2 o in discipline correlate a questi settori;

considerando che i rapporti con tali ambienti devono essere facilitati dall'istituzione di un comitato consultivo da istituire presso la Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato scientifico dell'alimentazione animale in appresso denominato il « comitato ».

Articolo 2

1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi problema scientifico e tecnico relativo all'alimentazione e alla salute degli animali, alla qualità e alla salubrità dei prodotti animali.

Il comitato può, in particolare, esser chiamato a pronunciarsi su questioni che interessano la composizione degli alimenti degli animali, i procedimenti di trattamento suscettibili di modificarli e gli additivi, nonché le sostanze e i prodotti indesiderabili negli alimenti degli animali.

2. Il comitato può richiamare l'attenzione della Commissione su qualsiasi problema di tale natura.

Articolo 3

Il comitato è composto di 15 membri al massimo.

Articolo 4

I membri del comitato sono nominati dalla Commissione tra le personalità scientifiche altamente qualifi-

cate e aventi competenza nelle materie indicate all'articolo 2.

Articolo 5

Il comitato elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo a maggioranza semplice dei membri.

Articolo 6

1. I membri, il presidente e il vicepresidente del comitato restano in carica per tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato. Tuttavia il presidente e i vicepresidenti del comitato non possono essere rieletti immediatamente dopo aver esercitato la loro funzione per due periodi consecutivi di tre anni. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Dopo lo scadere del periodo di tre anni, i membri, il presidente e i vicepresidenti del comitato restano in funzione fino al momento in cui si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

2. Un membro, presidente o vicepresidente del comitato, che si trovi nell'impossibilità di esercitare il proprio mandato o dia volontariamente le dimissioni, è sostituito per la rimanente durata del mandato conformemente alla procedura prevista, secondo il caso, all'articolo 4 o all'articolo 5.

Articolo 7

1. Il comitato può costituire nel proprio ambito dei gruppi di lavoro.

2. I gruppi di lavoro hanno incarico di riferire al comitato sugli argomenti indicati dal comitato stesso.

Articolo 8

1. Il comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione di un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione, nonché gli altri funzionari e agenti interessati della Commissione intervengono alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

3. Il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare a tali riunioni anche personalità aventi competenze particolari in ordine all'argomento in esame.

4. I servizi della Commissione esercitano le funzioni di segretariato del comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

1. Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dal rappresentante della Commissione.

Nel sollecitare il parere del comitato, il rappresentante della Commissione può fissare il termine entro cui dovrà essere dato il parere.

2. Qualora il parere richiesto formi oggetto di accordo unanime dei membri del comitato, quest'ultimo elabora delle conclusioni comuni.

In caso di mancanza di accordo unanime, le varie posizioni prese nel corso delle deliberazioni devono figurare in un resoconto elaborato sotto la responsabilità del rappresentante della Commissione.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato o dei gruppi, qualora il rappresentante della Commissione abbia loro comunicato che il parere richiesto riguarda una questione di carattere riservato.

In tal caso, solo i membri del comitato considerato e i rappresentanti della Commissione assistono alle riunioni.

Articolo 11

La presente decisione potrà essere modificata dalla Commissione in base all'esperienza acquisita.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione